



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 51 del 27/06/2024

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA TRIBUTARIA E PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'INTERPELLO TRIBUTARIO.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisette del mese di Giugno, alle ore 18:43, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Presente	18	Marchei Lorenzo	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Marchioni Elisa	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Messori Ilaria	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Murano Brunori Stefano	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Neri Giuseppe	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pari Andrea	Presente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Pasini Luca	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Ramberti Samuele	Presente
10	De Leonardis Daniela	Assente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	De Sio Luca	Assente	28	Soldati Serena	Presente
12	Di Campi Addolorata	Assente	29	Spina Carlo Rufo	Presente
13	Di Natale Barbara	Presente	30	Tonti Marco	Presente
14	Guaitoli Manuela	Presente	31	Zamagni Giuliano	Assente
15	Lamarra Lucia	Presente	32	Zamagni Marco	Presente
16	Lisi Gloria	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marcello Nicola	Presente			

Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 4

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.



In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dall'Appendice al Regolamento avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio in videoconferenza approvati da ultimo con Deliberazione di C.C. in data 5/10/2023 n. 70, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, escluso il Consigliere: Ceccarelli collegato da remoto.

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria e per la Commissione Consultiva per l'interpello tributario.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 59 del 31/05/2024, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto congiuntamente ai punti 2 e 3 dell'Ordine del Giorno della seduta odierna rispettivamente così formulati:

- *Delibera C.C. n. 49 del 27/06/2024 ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la gestione delle entrate tributarie" alla quale si rimanda per gli interventi dei Consiglieri e la discussione svolta;*
- *Delibera C.C. n. 50 del 27/06/2024 ad oggetto "Approvazione Regolamento sull'accertamento con adesione";*

"OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria e per la Commissione Consultiva per l'interpello tributario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 11 L. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, ha istituito il diritto di interpello, esercitabile dai soggetti passivi dei tributi erariali e locali;

CONSIDERATO che l'interpello è uno strumento attraverso cui il contribuente può limitare gli effetti pregiudizievoli derivanti da un accertamento, ottenendo una risposta dall'amministrazione circa una questione di diritto di dubbia interpretazione o applicazione;

VISTO il D.Lgs. 219/2023, che, riformando la L. 212/2000, ha riscritto l'art. 11, con l'intento di ridurre il ricorso all'interpello, limitandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti di carattere generale già emanati, tipizzandone le tipologie e subordinandone la presentazione al versamento di un contributo;

PRESO ATTO della necessità di recepire all'interno dell'ordinamento tributario comunale le novità normative apportate all'istituto dell'interpello di cui all'art. 11 L. 212/2000;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 148 del 01/08/1996, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria e per la commissione consultiva per l'interpello tributario";

VISTE le successive Deliberazioni di C.C. n. 81 del 22/06/2000 e n. 65 del 10/07/2002, aventi ad oggetto "Modifiche al Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria e per la commissione consultiva per l'interpello tributario";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a quanto di propria competenza, alla revisione del vigente Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria e per la commissione consultiva per l'interpello tributario;

VISTO il nuovo testo regolamentare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

VISTA la Relazione tecnica a firma del Funzionario Responsabile, Dott.ssa Ivana Manduchi, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

VISTO infine il Prospetto di raffronto tra l'attuale versione e quella in approvazione, in cui sono evidenziate le modifiche apportate, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

VALUTATO che il vigente Regolamento necessita altresì di un riordino della struttura e di una riformulazione del contenuto di alcune disposizioni, in particolare:

- la sostituzione della suddivisione in Capi con la suddivisione in Titoli, affinché sia allineato con i principali Regolamenti in materia tributaria attualmente vigenti;
- la rubricazione degli articoli, che nella versione attuale sono solo numerati;
- il diverso posizionamento di alcune norme, in modo che il loro contenuto sia coerente con il Titolo in cui sono inserite, segnatamente:
 - a) l'art. 3 del Capo I (Istituzione del diritto di interpello) è divenuto l'art. 5 del Titolo II (Composizione e compiti della Commissione Consultiva per l'interpello tributario) ed è stato rubricato "Istituzione della Commissione Consultiva";
 - b) gli artt. 9, 10 e 11 sono stati raccolti in un'unica norma, l'art. 10, rubricato "Organizzazione delle sedute";
 - c) parimenti, anche le disposizioni di cui all'art. 14 sono state inserite all'interno dell'art. 10;
 - d) quanto disposto dall'art. 12 del Capo III (Modalità per il diritto di interpello) è stato inserito all'interno dell'art. 1 del Titolo I (Istituzione del diritto di interpello), in quanto relativo all'ambito applicativo dell'istituto;

CONSIDERATA inoltre la nuova rubricazione del Regolamento nei seguenti Titoli:

- **TITOLO I – ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO**, dall'art. 1 all'art. 4, in cui sono stati oggetto di modifica gli artt. 1 e 3:
 - a) al **comma 2 dell'art. 1 "Disposizioni generali ed ambito di applicazione"**, sono state tipizzate le tipologie di interpello ammissibili, in ogni caso limitate alle ipotesi di condizioni di incertezza ed all'assenza di documenti o prassi interpretative già fornite dal Comune per situazioni simili a quelle rappresentate dal contribuente;
 - b) l'**art. 3, Avanti diritto**, specifica chi siano i titolari del diritto di interpello, ovvero ogni contribuente soggetto passivo del tributo o un suo delegato, nonché le associazioni sindacali e di categoria, i CAF e gli studi professionali a riguardo di una fattispecie che coinvolga una pluralità di iscritti o associati;
- **TITOLO II – COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'INTERPELLO TRIBUTARIO**, dall'art. 5 all'art. 10, in cui sono stati revisionati gli artt. 7 e 10:
 - a) l'**art. 7, Durata in carica**, ha allungato la durata in carica dei membri della Commissione Consultiva da tre a cinque anni, per ottimizzare la procedura di nomina regolata dall'art. 6 e

permettere che la gestione di tale istituto da parte dei membri nominati sia maggiormente continuativa ed organica;

- b) l'**art. 10, Organizzazione delle sedute**, dispone che la Commissione si riunisce periodicamente ed almeno ogni 120 giorni, mentre nella precedente versione la cadenza delle riunioni era ogni 90 giorni;
- **TITOLO III – MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO**, dall'art. 11 all'art. 16, che regola la procedura applicabile all'istituto e le cui disposizioni non hanno subito modifiche sostanziali, bensì semplici correzioni ed integrazioni letterali per una miglior scorrevolezza del dettato;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 a proposito delle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI l'art. 53, comma 16, L. 388/2000 e l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che prevedono quale termine per l'approvazione di tariffe, aliquote e regolamenti relativi ai tributi locali, quello per l'approvazione del bilancio di previsione, ai fini della loro entrata in vigore sin dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 66 del vigente Statuto comunale che recita *“I regolamenti conseguono efficacia in seguito alla pubblicazione per quindici giorni nell'Albo Pretorio dell'ente salvo che, in caso di estrema urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili dall'organo competente”*;

TENUTO CONTO che la dottrina prevalente, nonché la nota IFEL del 05/02/2024, ritiene che i regolamenti comunali di attuazione dei principi della riforma fiscale voluta dalla Legge Delega 111/2023 non debbano sottostare al suddetto termine ultimo previsto per le delibere di applicazione dei tributi, corrispondente a quello di approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative e di natura essenzialmente procedurale;

RILEVATO, quindi, che il provvedimento in oggetto soggiace al termine di cui all'art. 66 dello Statuto e fermo restando l'invio al MEF per la sua pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che l'approvazione delle suddette disposizioni regolamentari non determina riflessi sul bilancio, in quanto non introduce nuove entrate, né nuove spese a carico dell'Ente;

DATO ATTO che, in virtù del disposto dall'art. 52, D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 210/2017 avente ad oggetto: *“Designazione Funzionario Responsabile TARES, TARI e nomina sostituto Funzionario Responsabile ICI, IS COP, IMU, TASI, IDS”* con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Risorse Tributarie;

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dalla Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio

Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato parte integrante;

VISTO il parere espresso in data 18/06/24 dalla 1° Commissione Consiliare Permanente;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. 4/2013;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria e per la Commissione Consultiva per l'interpello tributario, nel testo che risulta dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI DARE ATTO** che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che dalle previsioni contenute nel presente provvedimento non derivano direttamente effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
- 4) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009;
- 5) **DI DARE ATTO** che il provvedimento in oggetto soggiace al termine di cui all'art. 66 dello Statuto e fermo restando l'invio al MEF per la sua pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale;
- 6) **DI DARE ATTO**, altresì, che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi – Dirigente del Settore Risorse Tributarie;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza del provvedimento;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000."

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	20	Sindaco Sadegholvaad, Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, Di Natale, Guitoli, Lamarra, Marcello, Marchioni, Messori, Neri, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti e Zamagni Marco
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	9	Conss.: Angelini, Ceccarelli, Lisi, Marchei, Murano Brunori, Pari, Renzi, Spina e Zoccarato

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	26	Sindaco Sadegholvaad, Conss: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Corazzi, Di Natale, Guitoli, Lamarra, Lisi, Marcello, Marchei, Marchioni, Messori, Neri, Pari, Pasini, Petrucci, Ramberti, Soldati, Spina, Tonti, Zamagni Marco e Zoccarato
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	3	Conss.: Angelini, Murano Brunori e Renzi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino

COMUNE DI RIMINI

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN
MATERIA TRIBUTARIA E PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA PER
L'INTERPELLO TRIBUTARIO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 1 agosto 1996

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 22 giugno 2000

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 10 luglio 2002

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. XXX del XX.XX.2024

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 1 – Disposizioni generali ed ambito di applicazione

Art. 2 – Principi ispiratori

Art. 3 – Aventi diritto

Art. 4 – Competenza

**TITOLO II – COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER
L'INTERPELLO TRIBUTARIO**

Art. 5 – Istituzione della Commissione Consultiva

Art. 6 – Nomina dei membri

Art. 7 – Durata in carica

Art. 8 – Compiti e funzioni

Art. 9 – Compiti del Presidente

Art. 10 – Organizzazione delle sedute

TITOLO III – MODALITÀ' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 11 – Modalità di presentazione dell'istanza di interpello

Art. 12 – Risposta all'istanza di interpello

Art. 13 – Proroga dei termini per la risposta

Art. 14 – Revisione di interpretazioni già fornite

Art. 15 – Registro degli interpelli

Art. 16 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

TITOLO I
ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 1 – Disposizioni generali ed ambito di applicazione

1. Il Comune di Rimini riconosce ad ogni contribuente il diritto di interpello, che si concretizza nella facoltà di porre quesiti sull'interpretazione o sull'ambito di applicazione di norme in materia tributaria rispetto ad una fattispecie concreta e personale.
2. In particolare, il diritto di interpello può essere esercitato da ciascun contribuente nelle seguenti ipotesi:
 - a) applicazione delle disposizioni tributarie, laddove vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
 - b) corretta qualificazione di una fattispecie concreta e personale alla luce delle disposizioni tributarie ad essa applicabili.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza ogniqualvolta il Comune abbia già fornito, mediante documenti di prassi o circolari, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

Art. 2 – Principi ispiratori

Il diritto di interpello, disciplinato dal presente regolamento, è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità fra il soggetto attivo di imposta ed il contribuente.

Art. 3 – Aventi diritto

1. L'istanza di interpello può essere presentata, oltre che da ciascun contribuente che sia soggetto passivo del tributo, anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
2. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale (CAF), nonché gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.

Art. 4 – Competenza

La competenza a fornire una risposta alle istanze di interpello presentate è del Comune di Rimini, nella persona del Funzionario Responsabile per la gestione del singolo tributo.

TITOLO II
COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'INTERPELLO
TRIBUTARIO

Art. 5 – Istituzione della Commissione Consultiva

Il Comune di Rimini istituisce un'apposita Commissione Consultiva per favorire l'esercizio del diritto di interpello, al fine di fornire risposte alle questioni poste dal contribuente in materia di tributi comunali.

Art. 6 – Nomina dei membri

1. La Commissione Consultiva è composta da cinque membri nominati dal Sindaco. Essa nomina al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente e provvede ad organizzare la propria attività.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Commissione Consultiva fra persone non ricoprenti la carica di Consiglieri Comunali, competenti in materia tributaria, come evidenziato dal *curriculum studiorum* (con indicazione dei titoli di studio conseguiti, degli eventuali corsi di aggiornamento e di specializzazione) e dal *curriculum* professionale, che dovranno essere messi previamente a disposizione del Sindaco.
3. Possono fare parte della Commissione i cittadini che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati di natura tributaria e/o per reati contro il patrimonio e/o la pubblica amministrazione.

Art. 7 – Durata in carica

1. La Commissione Consultiva di interpello tributario dura in carica cinque anni dalla data della nomina .
2. Il Sindaco può dichiarare la decadenza dall'incarico qualora si verificano le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 o nel caso di ingiustificata assenza per oltre tre sedute consecutive.

Art. 8 – Compiti e funzioni

La Commissione Consultiva ha i seguenti compiti e funzioni:

- a) la facoltà di esprimere un proprio parere, anche su eventuale richiesta del Funzionario Responsabile o dell'Assessore ai Tributi, sulle problematiche che vengano evidenziate sui singoli interpelli presentati dai contribuenti;
- b) chiedere all'Amministrazione, di propria iniziativa, l'interpretazione delle norme che a sua discrezione ritenga di interesse generale;
- c) prendere periodicamente visione degli interpelli proposti e verificare se il Funzionario Responsabile ha provveduto alla risposta nei termini e modi previsti dal presente regolamento;
- d) esaminare le istanze presentate dal Funzionario Responsabile, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, di proroga del termine per la risposta all'interpello;
- e) comunicare al Sindaco la mancata o ritardata risposta del Funzionario Responsabile ad un interpello;
- f) promuovere la diffusione delle risposte agli interpelli verso i cittadini, le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali.

Art. 9 – Compiti del Presidente

1. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:
 - a) convocare le sedute della Commissione e presiederle;
 - b) rappresentare la Commissione nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
 - c) relazionare per iscritto entro il mese di febbraio di ogni anno al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'organismo.
2. Il Presidente si avvale del personale del Settore Risorse Tributarie per lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Commissione.

Art. 10 – Organizzazione delle sedute

1. La Commissione Consultiva si riunisce periodicamente, con cadenza minima non superiore a centoventi giorni, fatto salvo un termine inferiore se richiesto dai componenti.

2. La Commissione tiene le proprie sedute presso la sede del Settore Risorse Tributarie del Comune di Rimini. Le sedute non sono pubbliche.
3. La Commissione può, qualora lo ritenga opportuno, convocare i soggetti che hanno posto le questioni in materia tributaria, nonché l'Assessore competente ed il Funzionario Responsabile.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità degli atti adottati è necessario il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti.
5. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del Segretario, che deve essere firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario stesso.

TITOLO III

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 11 – Modalità di presentazione dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, redatta su carta semplice ed indirizzata al Funzionario Responsabile, dovrà essere trasmessa per via telematica, attraverso l'indirizzo email o di posta elettronica certificata, ovvero mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento.
2. Entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, il Funzionario Responsabile trasmette alla Commissione Consultiva una copia dell'interpello ricevuto dal contribuente.
3. La Commissione Consultiva, qualora lo ritenga opportuno, può inviare al Funzionario Responsabile un proprio parere sulle problematiche evidenziate negli interpelli presentati dai contribuenti, preavvisandolo con comunicazione entro cinque giorni dal ricevimento dell'interpello stesso.
4. Il Funzionario Responsabile è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, all'interpello proposto, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 13.

Art. 12 – Risposta all'istanza di interpello

1. La risposta agli interpelli da parte del Funzionario Responsabile è vincolante per l'Ufficio, salvo il caso di successiva diversa interpretazione della norma, conseguente all'emanazione di circolari, risoluzioni ovvero pronunce giurisprudenziali.
2. La nuova interpretazione avrà validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di invio della risposta al contribuente o, se precedente, all'iscrizione della risposta nell'apposito Registro degli interpelli, di cui al successivo art. 15.
3. Nel caso in cui sia disposto un provvedimento di accertamento del tributo, limitatamente alla questione oggetto di interpello non potranno essere applicate sanzioni pecuniarie nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.
4. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Art. 13 – Proroga dei termini per la risposta

1. Qualora il Funzionario Responsabile non possa dare risposta entro il termine indicato dall'art. 11, comma 4 deve inviare comunicazione scritta al Presidente della Commissione, nella quale venga indicata la ragione di tale ritardo e la richiesta di assegnazione di ulteriore termine.
2. In caso di mancata o ritardata risposta ad un interpello, la Commissione comunicherà tale inadempienza al Sindaco.

Art. 14 – Revisione di interpretazioni già fornite

Qualora il Funzionario Responsabile ravvisi la necessità di diversa interpretazione rispetto a pareri in precedenza formulati, anche in relazione alle ipotesi previste nel precedente art. 12, è tenuto a comunicare alla Commissione Consultiva il diverso e motivato orientamento. La Commissione Consultiva cura la diffusione del nuovo orientamento nell'ambito delle previsioni del successivo art. 15.

Art. 15 – Registro degli interpelli

1. Gli interpelli formulati, le relative risposte e gli eventuali mutamenti interpretativi sono inseriti nell'apposito Registro degli interpelli, a disposizione della collettività e pubblicato sul sito internet del Comune.
2. Le risposte di cui al comma 1 possono essere rese note, a cura della Commissione Consultiva e tramite il Settore Risorse Tributarie, nelle forme reputate opportune secondo la loro rilevanza generale (a titolo di esempio, comunicazione alle associazioni sindacali e di categoria e agli ordini professionali, comunicati stampa).

Art. 16 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. In virtù di quanto disposto dal precedente art. 7, la durata dell'attuale Commissione Consultiva è di diritto prorogata all'anno 2027.



Relazione Tecnica

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria e per la Commissione Consultiva per l'interpello tributario

L'istituto dell'interpello, già disciplinato dalla previgente versione dell'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente e soggetto ad una completa riscrittura posta in essere dal D. Lgs. 219/2023, è uno strumento attraverso cui il contribuente può limitare gli effetti pregiudizievoli derivanti da un accertamento, ottenendo una risposta dall'amministrazione circa una questione di diritto di dubbia interpretazione o applicazione.

Il ricorso a tale istituto è tipico nel rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria, mentre rimane un'ipotesi residuale nell'ambito dei tributi locali; riprova di ciò è il fatto che anche le revisioni recate all'art. 11 L. 212/2000 non sono facilmente e immediatamente replicabili nell'ambito degli Enti Locali, i quali, ad ogni modo, possono disciplinare l'interpello sulla falsariga di quello erariale, adattandolo ai propri tributi.

In particolare, con le modifiche apportate all'art. 11 L. 212/2000, il legislatore ha inteso ridurre il ricorso all'interpello a favore dell'aumento di provvedimenti interpretativi di carattere generale, limitandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti già emanati, tipizzandone le tipologie e subordinandone la presentazione al versamento di un contributo.

Alla luce delle revisioni normative e della *ratio* delle stesse, si è proceduto ad una modifica della vigente disciplina dell'istituto in esame, con l'intento di chiarirne la portata applicativa e la procedura da seguire.

Si è inoltre colto l'occasione per riordinare la struttura del dettato normativo, che alla lettura poteva risultare dispersivo. In particolare, la suddivisione in Capi è stata sostituita dalla suddivisione in Titoli, per allineare il presente Regolamento con i principali Regolamenti in materia tributaria attualmente vigenti. Ogni articolo è stato rubricato, mentre nella previgente versione vi era unicamente la numerazione. L'ordine di alcune norme all'interno del Regolamento è stato cambiato, affinché il loro contenuto sia coerente con il Titolo in cui sono inserite, segnatamente:

- l'art. 3 del Capo I (Istituzione del diritto di interpello) è diventato l'art. 5 del Titolo II (Composizione e compiti della Commissione Consultiva per l'interpello tributario) ed è stato rubricato "Istituzione della Commissione Consultiva";
- gli artt. 9, 10 e 11 sono stati raccolti in un'unica norma, l'art. 10, rubricato "Organizzazione delle sedute";
- parimenti, anche le disposizioni di cui all'art. 14 sono state inserite all'interno dell'art. 10;
- quanto disposto dall'art. 12 del Capo III (Modalità per il diritto di interpello) è stato inserito all'interno dell'art. 1 del Titolo I (Istituzione del diritto di interpello), in quanto relativo all'ambito applicativo dell'istituto.

Ciò premesso, il Regolamento è stato rubricato mediante la suddivisione nei seguenti tre titoli, in base al contenuto delle disposizioni ivi comprese:

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO, dall'art. 1 all'art. 4

TITOLO II – COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'INTERPELLO TRIBUTARIO, dall'art. 5 all'art. 10

TITOLO III – MODALITÀ’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO, dall’art. 11 all’art. 16.

Si illustrano, di seguito, le modifiche apportate all’attuale versione, evidenziando gli aspetti di maggior rilevanza.

Al Titolo I, rubricato Istituzione del diritto di interpello, sono stati modificati gli artt. 1 e 3.

Al comma 2 dell’**art. 1, Disposizioni generali ed ambito di applicazione**, sono state tipizzate le tipologie di interpello ammissibili nel nostro ordinamento, ovvero la facoltà di porre quesiti a) in merito all’applicazione di norme tributarie, laddove vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione, oltre che b) in merito alla corretta qualificazione di una fattispecie concreta e personale all’interno di un determinato istituto di diritto tributario.

Il comma 3 ne limita l’applicazione alle sole ipotesi di condizioni di incertezza nonché all’assenza di documenti o prassi interpretative già fornite dal Comune per situazioni simili a quelle rappresentate dal contribuente.

L’**art. 3, Aventi diritto**, specifica i titolari del diritto di interpello, ovvero ogni contribuente soggetto passivo del tributo o un suo delegato, nonché le associazioni sindacali e di categoria, i CAF e gli studi professionali a riguardo di una fattispecie che coinvolga una pluralità di iscritti o associati.

Il Titolo II, rubricato Composizione e compiti della Commissione Consultiva per l’interpello tributario, è stato oggetto di un riordino delle disposizioni ivi contenute, per una maggiore organicità e una migliore comprensione del testo, senza tuttavia apportare modifiche sostanziali alla disciplina, ad eccezione degli artt. 7 e 10.

In particolare, l’**art. 7, Durata in carica**, ha allungato la durata in carica dei membri della Commissione Consultiva da tre a cinque anni. Tale modifica si è resa opportuna per ottimizzare la procedura di nomina regolata dall’art. 6, che richiede un’analisi dei *curricula* dei candidati per valutarne la competenza in materia tributaria e permettere che la gestione di tale istituto da parte dei membri nominati sia maggiormente continuativa ed organica.

L’**art. 10, Organizzazione delle sedute**, dispone che la Commissione si riunisce periodicamente ed almeno ogni 120 giorni, mentre nella precedente versione la cadenza delle riunioni era ogni 90 giorni. Rispetto alle funzioni della Commissione, stabilite all’art. 8, nonché considerando la quantità di interPELLI mediamente presentati dagli aventi diritto negli ultimi anni, si ritiene che la dilatazione della periodicità delle riunioni non infici il corretto svolgimento dei suoi compiti e funzioni, né comporti un rallentamento dell’attività.

Il Titolo III, rubricato Modalità di esercizio del diritto di interpello, disciplina la procedura applicabile all’istituto. Le disposizioni ivi contenute non hanno subito modifiche sostanziali, bensì semplici correzioni ed integrazioni letterali per una miglior scorrevolezza del dettato, pertanto non costituiscono materia di analisi in questa sede.

In chiusura, si conferma che le sopra indicate modifiche regolamentari non determinano riflessi sul bilancio, in quanto sono di natura procedurale e non determinano né una maggiore, né una minore entrata.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Ivana Manduchi

Versione attuale

COMUNE DI RIMINI



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA TRIBUTARIA E PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'INTERPELLO TRIBUTARIO

**Capo I
Istituzione del diritto di interpello**

Art. 1

Il Comune di Rimini riconosce ad ogni contribuente il diritto di interpello che si concretizza nella facoltà di porre quesiti sulla interpretazione di norme in materia tributaria ~~di sua competenza~~.

Art. 2

Il diritto di interpello, disciplinato dal presente regolamento, è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità fra il soggetto attivo di imposta ed il contribuente.

Art. 3

Il Comune di Rimini, ~~quale soggetto espressione di potestà impositiva per i tributi locali~~, istituisce una apposita commissione per favorire l'esercizio del diritto di interpello, al fine di fornire risposte alle questioni poste dal contribuente in materia di tributi comunali.

Art. 4

~~Il Comune di Rimini è obbligato, nella persona del Dirigente Responsabile per la gestione del singolo tributo, a rispondere~~

Nuova versione

COMUNE DI RIMINI



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA TRIBUTARIA E PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'INTERPELLO TRIBUTARIO

**TITOLO I
Istituzione del diritto di interpello**

Art. 1 – Disposizioni generali ed ambito di applicazione

1. Il Comune di Rimini riconosce ad ogni contribuente il diritto di interpello, che si concretizza nella facoltà di porre quesiti sull'interpretazione **o sull'ambito di applicazione** di norme in materia tributaria **rispetto ad una fattispecie concreta e personale**.
2. In particolare, il diritto di interpello può essere esercitato da ciascun contribuente nelle seguenti ipotesi:
 - a) applicazione delle disposizioni tributarie, laddove vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
 - b) corretta qualificazione di una fattispecie concreta e personale alla luce delle disposizioni tributarie ad essa applicabili.
3. **Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza ogniqualvolta il Comune abbia già fornito, mediante documenti di prassi o circolari, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.**

Art. 2 – Principi ispiratori

Il diritto di interpello, disciplinato dal presente regolamento, è ispirato ai principi della certezza del diritto e della pari dignità fra il soggetto attivo di imposta ed il contribuente.

Art. 3 – Aveni diritto

1. **L'istanza di interpello può essere presentata, oltre che da ciascun contribuente che sia soggetto passivo del tributo, anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.**
2. **Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale (CAF), nonché gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.**

Art. 4 – Competenza

La competenza a fornire una risposta alle istanze di interpello presentate è del Comune di Rimini, nella persona del

entro giorni trenta dall'interpello proposto dalla Commissione Consultiva ai sensi dell'art. 13 del regolamento, in merito all'interpretazione delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

Capo II

Composizione e compiti della Commissione Consultiva per l'interpello tributario

Art. 5

La Commissione Consultiva è composta da cinque membri nominati dal Sindaco. Essa, nel proprio ambito, nomina un Presidente ed un Vice-Presidente, e provvede ad organizzare la propria attività.

Il Sindaco nomina i componenti la Commissione Consultiva fra persone non ricoprenti la carica di Consiglieri Comunali, competenti in materia tributaria, come evidenziato dal curriculum studiorum (con indicazione dei titoli di studio conseguiti, degli eventuali corsi di aggiornamento e di specializzazione) e del curriculum professionale che dovranno essere messi previamente a disposizione del Sindaco.

Possono fare parte della Commissione i cittadini che non abbiano riportato condanne penali per reati di natura tributaria e/o per reati contro il patrimonio e/o la pubblica amministrazione.

Art. 6

La Commissione Consultiva ha i seguenti compiti e funzioni:

- a) la facoltà di esprimere un proprio parere, anche su eventuale richiesta del Dirigente o dell'Assessore ai Tributi, sulle problematiche che vengano evidenziate sui singoli Interpelli presentati dai Contribuenti;
- b) chiedere all'Amministrazione, con propria iniziativa, l'interpretazione delle norme, che a sua discrezione ritenga di interesse generale;
- c) prendere periodicamente visione degli interpelli proposti per verificare se il Dirigente ha provveduto alla risposta nei termini e modi previsti dal regolamento;
- d) esaminare le istanze presentate dal Dirigente, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, per prorogare il termine per la risposta all'interpello;
- e) comunicare al Sindaco la mancata o ritardata risposta del Dirigente ad un interpello;
- f) promuovere la diffusione delle risposte agli interpelli, verso i cittadini, le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali.

Art. 7

La Commissione Consultiva di interpello tributario dura in carica tre anni dalla data della nomina del Sindaco.

Il Sindaco potrà dichiarare la decadenza dall'incarico di componente qualora si verificano le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 o nel caso di ingiustificata assenza per oltre tre sedute consecutive.

Art. 8

Al Presidente spetta il compito di convocare le sedute della Commissione e di presiederle.

Il Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Il Presidente relazionerà entro il mese di febbraio di ogni anno

Funzionario Responsabile per la gestione del singolo tributo.

TITOLO II

Composizione e compiti della Commissione Consultiva per l'interpello tributario

Art. 5 – Istituzione della Commissione Consultiva

Il Comune di Rimini istituisce un'apposita Commissione Consultiva per favorire l'esercizio del diritto di interpello, al fine di fornire risposte alle questioni poste dal contribuente in materia di tributi comunali.

Art. 6 – Nomina dei membri

1. La Commissione Consultiva è composta da cinque membri nominati dal Sindaco. Essa nomina al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente e provvede ad organizzare la propria attività.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Commissione Consultiva fra persone non ricoprenti la carica di Consiglieri Comunali, competenti in materia tributaria, come evidenziato dal curriculum studiorum (con indicazione dei titoli di studio conseguiti, degli eventuali corsi di aggiornamento e di specializzazione) e dal curriculum professionale, che dovranno essere messi previamente a disposizione del Sindaco.
3. Possono fare parte della Commissione i cittadini che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati di natura tributaria e/o per reati contro il patrimonio e/o la pubblica amministrazione.

Art. 7 – Durata in carica

1. La Commissione Consultiva di interpello tributario dura in carica cinque anni dalla data della nomina.
2. Il Sindaco può dichiarare la decadenza dall'incarico qualora si verificano le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 o nel caso di ingiustificata assenza per oltre tre sedute consecutive.

Art. 8 – Compiti e funzioni

La Commissione Consultiva ha i seguenti compiti e funzioni:

- a) la facoltà di esprimere un proprio parere, anche su eventuale richiesta del Funzionario Responsabile o dell'Assessore ai Tributi, sulle problematiche che vengano evidenziate sui singoli interpelli presentati dai contribuenti;

con relazione scritta al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'organismo.

Il Presidente si avvale del personale dei Settori Tributi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Commissione.

Art. 9

La Commissione tiene le proprie sedute presso la sede del Settore Tributi del Comune di Rimini. Le sedute non sono pubbliche.

La Commissione può, qualora lo ritenga opportuno, convocare i soggetti che hanno posto le questioni in materia tributaria, nonché l'Assessore competente ed il dirigente responsabile del tributo.

Art. 10

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Essa delibera con la maggioranza dei commissari presenti.

Art. 11

Di ogni seduta è redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale deve essere firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Capo III

Modalità per il diritto di interpello

Art. 12

~~I contribuenti potranno richiedere, su questioni aventi contenuto giuridico e valenza generale, ed in materia tributaria, l'interpretazione dell'Amministrazione Comunale sull'applicazione di singole norme di legge o regolamenti concernenti i tributi locali.~~

b) chiedere all'Amministrazione, di propria iniziativa, l'interpretazione delle norme che a sua discrezione ritenga di interesse generale;

c) prendere periodicamente visione degli interpelli proposti e verificare se il **Funzionario Responsabile** ha provveduto alla risposta nei termini e modi previsti dal presente regolamento;

d) esaminare le istanze presentate dal **Funzionario Responsabile**, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, di proroga del termine per la risposta all'interpello;

e) comunicare al Sindaco la mancata o ritardata risposta del **Funzionario Responsabile** ad un interpello;

f) promuovere la diffusione delle risposte agli interpelli verso i cittadini, le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali.

Art. 9 – Compiti del Presidente

1. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:
 - a) convocare le sedute della Commissione e presiederle;
 - b) rappresentare la Commissione nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
 - c) relazionare per iscritto entro il mese di febbraio di ogni anno al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'organismo.
2. Il Presidente si avvale del personale del Settore Risorse Tributarie per lo svolgimento delle funzioni di segreteria della Commissione.

Art. 10 – Organizzazione delle sedute

1. La Commissione Consultiva si riunisce periodicamente, con cadenza minima non superiore a **centoventi** giorni, fatto salvo un termine inferiore se richiesto dai componenti.
2. La Commissione tiene le proprie sedute presso la sede del Settore **Risorse Tributarie** del Comune di Rimini. Le sedute non sono pubbliche.
3. La Commissione può, qualora lo ritenga opportuno, convocare i soggetti che hanno posto le questioni in materia tributaria, nonché l'Assessore competente ed il **Funzionario Responsabile**.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità degli atti adottati è necessario il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti.
5. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del Segretario, che deve essere firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario stesso.

TITOLO III

Modalità di esercizio del diritto di interpello

Art. 11 – Modalità di presentazione dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, redatta su carta semplice ed indirizzata al **Funzionario Responsabile**, dovrà essere trasmessa per via telematica, attraverso l'indirizzo email o di posta elettronica certificata, ovvero mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento.
2. Entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, il **Funzionario Responsabile** trasmette alla Commissione Consultiva una copia dell'interpello ricevuto dal contribuente.

Art. 13

L'interpello dovrà essere indirizzato, su carta semplice, al ~~Dirigente Responsabile per la gestione del singolo tributo~~.

Il ~~Dirigente Responsabile~~ invierà entro cinque giorni alla Commissione Consultiva una copia dell'Interpello ricevuto dal Contribuente.

La Commissione Consultiva, qualora lo ritenga opportuno, potrà inviare al ~~Dirigente Responsabile~~ un proprio parere sulle problematiche che vengano evidenziate negli interpelli presentati dai contribuenti, preavvisandolo con comunicazione entro cinque giorni dal ricevimento dell'interpello.

Il ~~Dirigente Responsabile~~ dovrà rispondere, ai sensi dell'art. 4, entro trenta giorni dalla presentazione, all'interpello proposto dal contribuente in merito all'interpretazione delle norme di legge e dei regolamenti comunali fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 16.

Art. 14

La Commissione Consultiva terrà le proprie sedute periodicamente, con cadenza minima non superiore a giorni ~~novanta~~. In tali sedute verrà presa visione degli interpelli proposti per verificare se il ~~Dirigente~~ ha provveduto alla risposta nei termini e modi previsti dal regolamento.

Art. 15

La risposta agli interpelli da parte del ~~Dirigente responsabile~~ è vincolante per l'Ufficio, salvo il caso di successiva diversa interpretazione della norma, determinata da circolari o risoluzioni ~~ministeriali~~ ovvero pronunce giurisprudenziali.

La nuova interpretazione avrà validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di invio della risposta al contribuente o se precedente alla iscrizione della risposta nel Registro degli interpelli.

Nel caso in cui sia disposto un provvedimento di accertamento del tributo, limitatamente alla questione oggetto di interpello non potranno essere applicate sanzioni pecuniarie nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.

Art. 16

Qualora il ~~Dirigente~~ non possa dare risposta entro il termine indicato dall'art. 4 deve inviare comunicazione scritta al Presidente della Commissione nella quale venga indicata la motivazione di tale ritardo e la richiesta di assegnazione di ulteriore termine.

In caso di mancata o ritardata risposta ad un interpello, la Commissione comunicherà tale inadempienza ~~del Dirigente~~ al Sindaco.

3. La Commissione Consultiva, qualora lo ritenga opportuno, può inviare al **Funzionario Responsabile** un proprio parere sulle problematiche evidenziate negli interpelli presentati dai contribuenti, preavvisandolo con comunicazione entro cinque giorni dal ricevimento dell'interpello stesso.

4. Il **Funzionario Responsabile** è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, all'interpello proposto, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 13.

Art. 12 – Risposta all'istanza di interpello

1. La risposta agli interpelli da parte del **Funzionario Responsabile** è vincolante per l'Ufficio, salvo il caso di successiva diversa interpretazione della norma, conseguente all'emanazione di circolari, risoluzioni ovvero pronunce giurisprudenziali.

2. La nuova interpretazione avrà validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di invio della risposta al contribuente o, se precedente, all'iscrizione della risposta nell'apposito Registro degli interpelli, **di cui al successivo art. 15**.

3. Nel caso in cui sia disposto un provvedimento di accertamento del tributo, limitatamente alla questione oggetto di interpello non potranno essere applicate sanzioni pecuniarie nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.

4. **Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.**

Art. 13 – Proroga dei termini per la risposta

1. Qualora il **Funzionario Responsabile** non possa dare risposta entro il termine indicato dall'art. 11, comma 4 deve inviare comunicazione scritta al Presidente della Commissione, nella quale venga indicata la ragione di tale ritardo e la richiesta di assegnazione di ulteriore termine.

2. In caso di mancata o ritardata risposta ad un interpello, la Commissione comunicherà tale inadempienza al Sindaco.

Art. 14 – Revisione di interpretazioni già fornite

Qualora il **Funzionario Responsabile** ravvisi la necessità di diversa interpretazione rispetto a pareri in precedenza formulati, anche in relazione alle ipotesi previste nel precedente art. 12, è tenuto a comunicare alla Commissione Consultiva il diverso e motivato orientamento. La Commissione Consultiva cura la diffusione del nuovo orientamento nell'ambito delle previsioni del successivo art. 15.

Art. 15 – Registro degli interpelli

1. **Gli interpelli formulati, le relative risposte e gli eventuali mutamenti interpretativi sono inseriti nell'apposito Registro degli interpelli, a disposizione della collettività e pubblicato sul sito internet del Comune.**

2. Le risposte di cui al comma 1 **possono essere rese note**, a cura della Commissione Consultiva e tramite il Settore **Risorse Tributarie**, nelle forme reputate opportune secondo la loro rilevanza generale (a titolo di esempio, comunicazione alle associazioni sindacali e di categoria e

<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>Qualora il Dirigente responsabile per la gestione del singolo tributo ravvisi la necessità di diversa interpretazione rispetto a pareri in precedenza formulati, anche in relazione alle ipotesi previste nel precedente art. 15, dovrà immediatamente comunicare alla Commissione Consultiva il diverso e motivato orientamento. La Commissione Consultiva curerà la diffusione del nuovo orientamento nell'ambito delle previsioni del successivo art. 18.</p> <p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>Le risposte agli interPELLI proposti saranno rese note, a cura e discrezione della Commissione consultiva e tramite il Settore Tributi, nelle forme reputate opportune secondo la loro rilevanza generale (comunicazione alle associazioni sindacali e di categoria e agli ordini professionali, comunicati alla stampa locale, ecc.).</p> <p>Dovrà essere tenuto un registro, a disposizione del pubblico, nel quale saranno riportati gli interPELLI formulati, le relative risposte, e gli eventuali mutamenti interpretativi.</p>	<p>agli ordini professionali, comunicati stampa).</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 – Disposizioni finali ed entrata in vigore</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.2. In virtù di quanto disposto dal precedente art. 7, la durata dell'attuale Commissione Consultiva è di diritto prorogata all'anno 2027.
--	--

<i>Comune di Rimini 2021_2024</i>	<i>Parere su Modifica al Regolamento Tributario su esercizio diritto di interpello</i>	<i>Verbale n. 22 del 10/06/24</i>
-----------------------------------	--	-----------------------------------

Oggetto: Parere su Modifica al Regolamento Tributario su esercizio diritto di interpello

Il Collegio prosegue i lavori esaminando la proposta di delibera di C.C. relative alle modifiche al Regolamento Tributario di cui all'oggetto. Si tratta di modifiche dovute al D. Lgs. 219/2023, che, riformando la L. 212/2000, ha riscritto l'art. 11, con l'intento di ridurre il ricorso all'interpello, limitandone l'ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti di carattere generale già emanati, tipizzandone le tipologie e subordinandone la presentazione al versamento di un contributo.

Pertanto, per quanto di competenza,

esprime

parere favorevole alle modifiche oggetto del presente verbale.

Marco Castellani (presidente)

Paolo Bianchi

Silvia Romboli

documento firmato digitalmente